

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5965

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(LATTANZIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(GORIA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(CARLI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(CIRINO POMICINO)

Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale

*Presentato il 23 settembre 1991*

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. — Fin dal vertice di Parigi del luglio 1989 i sette Paesi maggiormente industrializzati lanciarono un'iniziativa, che sarà poi conosciuta come Gruppo dei 24, dal numero di Stati che vi hanno aderito, per il coordinamento della collaborazione e dell'assistenza dirette ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale che si sono posti sulla via dell'economia di mercato e della democrazia multipartitica.

In questo ambito e al di fuori di esso molte iniziative sono state prese e fra di esse le più importanti sono l'accordo per

l'istituzione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Fondazione europea per la formazione, il programma TEMPUS per la cooperazione interuniversitaria, la creazione in seno all'OCSE del « Centro per le economie in via di transizione ».

Per parte sua la Comunità economica europea ha varato un piano di azione per il finanziamento a dono di progetti miranti a facilitare la transizione e per alcuni interventi di risanamento ecologico degli Stati dell'area centro-orientale (URSS esclusa), per un impegno di spesa,

nei tre anni dal 1990 al 1992, di oltre 2 miliardi di ECU, mentre sul piano bilaterale i Paesi membri del Gruppo dei 24, nei confronti dei due Stati cui si è fin dall'inizio diretta l'attività del Gruppo (Polonia e Ungheria), hanno assunto impegni finanziari di varia natura per un ammontare complessivo di circa 10 miliardi di ECU.

Per quanto concerne l'Italia, il Parlamento ha, come noto, stanziato, nel 1990, 100 miliardi di lire per iniziative in favore di Polonia e Ungheria e, con una legge *ad hoc*, 150 miliardi per il contributo italiano al fondo di stabilizzazione della Polonia di un miliardo di dollari. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha destinato 120 miliardi per aiuti alimentari alla Polonia (bilancio dell'AIMA). Il Ministero del commercio con l'estero ha stanziato sul proprio bilancio circa 800 milioni di lire per l'organizzazione di corsi di formazione professionale in Polonia ed in Ungheria. Vi è poi da tener conto della legge istitutiva della SIMEST in quanto gli interventi della nuova società finanziaria a partecipazione pubblica dovranno riguardare per i primi due anni di attività in via prioritaria i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

L'Italia ha inoltre promosso, a partire dal novembre 1989, una interessante e vitale iniziativa di cooperazione regionale (la cosiddetta Esagonale) con l'Austria, l'Ungheria, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e la Polonia, la quale in due anni di lavoro ha già messo a punto un vasto programma di collaborazione nei campi dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'ambiente, dell'energia, delle piccole e medie imprese, della collaborazione scientifico-tecnologica e della collaborazione culturale.

Nel frattempo l'Italia ha anche negoziato con l'URSS, e sta attuando un vasto programma di assistenza finanziaria per un totale di 7.200 miliardi, destinati all'acquisto di macchinari ed impianti necessari alla riconversione dell'industria sovietica, all'acquisto di beni di consumo necessari alla stabilizzazione di quell'economia, nonché a facilitare alla parte so-

vietica il pagamento di insoluti ad imprese italiane. A questo ingente sforzo finanziario è opportuno affiancare interventi di cooperazione tecnica e manageriale, per i quali la presente legge verrebbe a fornire lo strumento che finora è mancato.

L'evoluzione dell'Albania verso un regime democratico ed il suo riavvicinarsi alla grande comunità internazionale è stato segnato da tensioni politiche ed economiche interne che hanno determinato a più riprese ondate di profughi verso l'Italia. Il Governo ha quindi negoziato nelle ultime settimane un programma di assistenza finanziaria e di emergenza di grandi dimensioni (170 miliardi di lire) e sta adoperandosi perché programmi analoghi vengano realizzati anche dalla CEE e dalla BERS. Tali interventi sono diretti soprattutto a mantenere e sviluppare occasioni di impiego produttivo che risanino l'economia di quel paese e fissino una forza lavoro la quale tende a cercare in Italia ed in Europa le occasioni attualmente mancanti in patria. Anche in questo caso è necessario uno strumento legislativo e finanziario che permetta di sviluppare un'azione di assistenza tecnica che completi e supporti l'assistenza finanziaria, anche per il consolidamento e sostegno dell'ordinamento democratico per il quale può essere necessaria la fornitura di beni e servizi.

2. È in questo quadro che va considerato il complesso di interventi, mezzi e procedure di cui al presente disegno di legge.

La posta in gioco è la sopravvivenza dei fragili regimi democratici che, con alterne fortune, si sono instaurati nell'Europa dell'Est. Si tratta anche di contribuire ad alleviare le pressoché inevitabili sofferenze di quelle popolazioni nella difficile fase del passaggio all'economia di mercato. Ma è anche in gioco la possibilità di creare insieme a quei Paesi quel grande spazio economico europeo che aprirà per il nostro continente prospettive del tutto nuove, non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale e politico.

A tali fini il provvedimento si propone, con uno stanziamento relativamente modesto (date le attuali ristrettezze di bilancio), che dovrà perciò essere gestito molto oculatamente, di porre in moto o comunque assecondare iniziative di più vasta portata.

Ciò risulta chiaramente dall'articolo 2 che elenca gli interventi di collaborazione e gli strumenti idonei allo scopo.

In particolare sul piano internazionale, l'Italia potrà dare, anche in coerenza con accordi ed impegni internazionali assunti, contributi, ovvero cofinanziare o disporre finanziamenti paralleli per la realizzazione di iniziative conformi alle finalità della legge, prese da organizzazioni internazionali ed in particolare dalla Comunità economica europea e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Il nostro paese potrà inoltre partecipare a programmi concordati in ambito multilaterale per sostenere la bilancia dei pagamenti ovvero per la realizzazione di specifiche riforme nei Paesi che è previsto siano i beneficiari di questo disegno di legge. Un ruolo particolarmente significativo sarà svolto, per tali interventi, dal Ministro del tesoro.

Sul piano interno il disegno di legge consentirà al Governo di contribuire in modo contenuto ma significativo, ad iniziative di enti ed imprese italiane che siano conformi alle sue finalità, ovvero di stimolarle e promuoverle.

I campi di intervento sono chiaramente individuati e circoscritti nelle lettere *c)*, *d)*, ed *e)* del comma 1 dell'articolo 2, i quali prevedono la formazione professionale e le varie forme di assistenza tecnica, che andranno ad aggiungersi in modo coordinato a quelle di competenza del Ministero del commercio con l'estero, nell'intento di correggere le distorsioni subite dal processo di sviluppo di quelle economie e di colmare le lacune manageriali in modo da produrre un effetto moltiplicatore di futuri investimenti.

Per alcuni settori chiave — trasporti, telecomunicazioni, energia, risanamento ambientale — l'intervento potrà andare più in profondità con contributi a titolo gratuito e crediti agevolati per la realizzazione sia di

studi e progettazioni che valgano ad individuare e definire possibilità concrete di investimento, sia di interventi concreti nei settori dell'energia, dell'ambiente, del turismo, del restauro artistico ed urbano. A questo tipo di attività, si accompagnano quelle volte a sostenere la collaborazione scientifica, tecnologica e culturale tra l'Italia ed i Paesi della regione.

Dai contatti stabiliti con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, sia sul piano bilaterale che nei vari fori di incontro internazionale, è del resto emerso che quello sopra descritto è il tipo di assistenza di cui essi avvertono maggiormente il bisogno.

In ogni caso, anche allo scopo di garantire il massimo di produttività, efficacia e rapidità all'azione di sostegno predisposta, il disegno di legge attribuisce priorità agli interventi individuati nell'ambito dei programmi della « esagonale », a quelli da realizzarsi sotto il coordinamento della CEE e agli altri da attuarsi in collaborazione con organismi internazionali. Si intende, soprattutto, evidenziare il progetto « esagonale », che dimostra sempre di più la propria rilevanza come punto di aggregazione fra Paesi che hanno avuto esperienze diverse in un passato così recente, come stimolo al superamento di visioni nazionalistiche dei propri interessi, ma soprattutto come fase di preparazione e di avvio per la piena partecipazione dei Paesi dell'Europa centrale che hanno aderito all'iniziativa, al grande spazio economico europeo di cui sopra si è fatto cenno.

3. L'articolo 1, comma 3, assegna al CIPES il potere di indirizzo e di coordinamento generale, di ripartire in via di massima le disponibilità per settori e strumenti di intervento, nonché il compito di approvare e di inviare al Parlamento una relazione sull'attività svolta in attuazione della legge (articolo 1, comma 5). Allo stesso CIPES compete di aggiornare con proprie delibere l'indicazione dei settori di intervento con riferimento allo sviluppo della collaborazione nell'area interessata (articolo 2, comma 2).

4. Una volta indicate nell'articolo 2 le iniziative di collaborazione da finanziare e gli strumenti di intervento, l'articolo 3 del disegno di legge individua gli organi e le procedure più idonei per tradurre sul piano operativo l'azione programmata.

Un ruolo fondamentale è affidato in questa fase al Ministro degli affari esteri (direzione generale degli affari economici) che, in stretta collaborazione con le altre amministrazioni dello Stato interessate per materia, le quali perciò possono intervenire fin da questa prima fase: *a)* concorda con i Paesi destinatari le attività e gli interventi; *b)* stipula convenzioni e contratti con enti pubblici e privati, per la realizzazione dei progetti, secondo le leggi vigenti nelle rispettive materie; *c)* provvede alla valutazione ed ai controlli in via diretta o, qualora gli adempimenti amministrativi e contabili risultino troppo complessi, affidandone l'esecuzione a soggetti terzi particolarmente qualificati.

Il ruolo di iniziativa del Ministero degli affari esteri è collegato alla finalità, eminentemente politica, del provvedimento, che è appunto quella di facilitare l'inserimento nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale nell'economia internazionale e la riconversione delle loro economie. Tale ruolo non è in contrasto con altre attività, apparentemente simili, che vari Dicasteri già svolgono con finalità diverse, ad esempio per incrementare le esportazioni italiane.

Gli altri Ministeri sono tuttavia coinvolti a vari livelli. Innanzitutto, attraverso la loro partecipazione al CIPES, nel formulare gli indirizzi generali di attuazione della legge. Inoltre, per quanto riguarda l'iniziativa esagonale, la quale costituirà l'asse portante della sua applicazione, essi sono coinvolti nell'attività progettuale, dato che essi rappresentano l'Italia nell'attività dei singoli gruppi di lavoro della stessa iniziativa (trasporti, telecomunicazioni, piccola e media impresa, ambiente, energia, ecc.).

In ogni caso per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 2, comma 1, saranno coinvolti attivamente le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici interessati per materia, anche attraverso l'uso della procedura della conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per contro la concessione dei contributi e dei crediti destinati ad organismi internazionali o ai Paesi interessati nonché contributi sugli interessi su crediti finanziari di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2 compete al Ministro del tesoro (sia pure d'intesa con il Ministro degli affari esteri), che stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito (articolo 2, comma 4), mentre gli aiuti alimentari sono gestiti, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, dall'AIMA (articolo 2, comma 6).

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

Per quanto concerne gli aspetti finanziari del provvedimento, si precisa che il relativo onere è previsto in lire 150 miliardi per l'anno 1991, lire 250 miliardi per l'anno 1992 e lire 500 miliardi per l'anno 1993, al quale si farà fronte mediante l'utilizzo dell'apposito accantonamento predisposto nel fondo speciale del conto capitale della legge finanziaria 1991 denominato « Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale ».

Le suddette somme saranno ripartite secondo le indicazioni di massima che il CIPES avrà il compito di fornire ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento, in base alla tipologia degli interventi definiti dall'articolo 2 del provvedimento medesimo e degli accordi stipulati tra l'Italia ed i Paesi interessati.

Va da sé, quindi, che gli indicati importi non vanno intesi quali sommatorie di specifici oneri a carico diretto del bilancio dello Stato, analiticamente predeterminabili, bensì costituiscono limiti di spesa entro i quali contenere gli interventi discrezionalmente programmati dallo Stato italiano.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al fine di sostenere i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, nonché l'Unione Sovietica nella realizzazione delle riforme strutturali e delle iniziative rivolte alla transizione verso forme di economia di mercato, il Ministero degli affari esteri promuove la collaborazione economica, scientifica, tecnologica e culturale con i medesimi Paesi.

2. Sono considerati prioritari gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi partecipanti alla « iniziativa esagonale », quelli da realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla Comunità economica europea, quelli da attuarsi in cofinanziamento o comunque in collaborazione con organismi finanziari nazionali e organizzazioni internazionali, nonché i programmi esecutivi in sede di collaborazione interregionale con i Paesi di cui al comma 1.

3. Il CIPES formula, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con i Ministri interessati, gli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 e provvede al coordinamento, per ciascun Paese, dei programmi di collaborazione previsti in accordi intergovernativi, delle iniziative concordate in sede multilaterale, nonché degli altri interventi previsti o in corso di esecuzione.

4. Il CIPES, sulla base di tali indirizzi:

a) determina la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per settore e strumenti d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale;

b) delibera direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 24 maggio 1977, n. 277, in ordine al carattere prioritario degli interventi collegati alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

5. Il CIPES approva altresì, la relazione predisposta dai Ministri degli affari esteri e del tesoro sulla politica di collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 svolta nell'esercizio finanziario precedente. Tale relazione viene quindi inviata al Parlamento per essere trasmessa alle competenti Commissioni permanenti.

#### ART. 2.

*(Iniziative di collaborazione e strumenti di intervento).*

1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:

a) contributi, cofinanziamenti e finanziamenti paralleli a interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziarie internazionali, che realizzino le finalità della presente legge;

b) contributi e crediti ai Paesi interessati, concordati in ambito multilaterale, per programmi di sostegno alla bilancia dei pagamenti o di supporto a specifiche riforme;

c) contributi a titolo gratuito per:

1) formazione e assistenza tecnica e manageriale, in Italia e all'estero, anche per progetti che utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge; formazione e assistenza nel settore giuridico-istituzionale, in materia di relazioni sociali, per il consolida-

mento e sostegno degli ordinamenti democratici anche mediante forniture di beni e servizi;

2) studi e progettazioni nei settori dei trasporti delle telecomunicazioni e della distribuzione, nonché nei settori di cui alla lettera *d*);

*d*) contributi sugli interessi su crediti finanziari per interventi in materia di risanamento ambientale, igienico e sanitario; interventi in campo energetico; interventi di modernizzazione del turismo; interventi in materia di restauro artistico e di quello urbano;

*e*) contributi, a titolo gratuito, ai costi sostenuti da università, centri di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di programmi di collaborazione scientifica, tecnologica e culturale, scolastica e della informazione, previsti in accordi tra l'Italia ed i Paesi interessati.

2. Il CIPES, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, può modificare e integrare l'indicazione dei settori di intervento di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1, tenuto conto dello sviluppo della collaborazione nell'area interessata con particolare riferimento alla cooperazione in sede multilaterale.

3. In conformità ai criteri di ripartizione stabiliti dal CIPES, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1.

4. Le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), affluiscono ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro. I relativi contributi e crediti sono concessi dal Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro provvede a determinare condizioni e modalità d'intervento da parte degli istituti e aziende di credito. A tal fine il Ministero del tesoro può stipulare apposite convenzioni con istituti

e aziende di credito nazionali, anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie.

5. Una quota delle disponibilità destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *c*), numeri 1) e 2) è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalità della presente legge, nonché dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19. Un'altra quota delle disponibilità destinate alle iniziative di cui alla citata lettera *c*), numero 1) è attribuita, relativamente agli aspetti di propria competenza, al Ministero dell'interno per l'attuazione, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, di forme di collaborazione con gli Stati interessati, previste dal vigente ordinamento. Una ulteriore quota delle disponibilità destinate alle iniziative di cui alla citata lettera *c*), numeri 1) e 2), è attribuita per i programmi di collaborazione interregionale di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni della presente legge.

6. In caso di accertata necessità, e su richiesta dei Paesi interessati alla presente legge, possono essere disposte dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, forniture di prodotti agricoli-alimentari e di altri prodotti aventi finalità umanitarie. La fornitura dei prodotti agricoli-alimentari è effettuata dall'AIMA, a richiesta del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *d*), della legge 14 agosto 1982, n. 610.

7. Le regioni interessate ai fini degli interventi previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, il Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla società finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, possono partecipare, direttamente o indirettamente, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano; l'eventuale partecipazione

finanziaria di queste produrrà gli effetti di cui all'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 19 del 1991 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area delle province di Bolzano e di Trento.

ART. 3.

*(Procedure di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e).*

1. Sulla base degli indirizzi generali del CIPES di cui all'articolo 1, il Ministero degli affari esteri concorda, con i Paesi interessati, le attività e gli interventi volti alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e). Tali iniziative sono adottate d'intesa con il Ministero del tesoro ed il Ministero del commercio con l'estero, e, per quanto di rispettiva competenza, con gli altri Ministeri interessati.

2. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione previsti dalla presente legge, il Ministro degli affari esteri può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati, organizzazioni internazionali ed organismi che ne fanno parte, università, istituti universitari e consorzi tra università, imprese, associazioni temporanee di imprese e società, anche consortili e miste. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla criminalità organizzata.

3. Il Ministero degli affari esteri può predisporre capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo, nonché provvedere ad affidare in concessione a soggetti pubblici e privati attività aventi carattere organizzatorio, valutativo e di supporto all'amministrazione concedente.

4. Il Ministero degli affari esteri, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed d), convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni

dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e comunque interessate per competenze di settore nell'attuazione delle iniziative stesse. Alla conferenza di servizio si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. La spesa a carico dello Stato è stabilita in misura invariabile qualunque sia l'effettivo onere sostenuto dal soggetto pubblico o privato nell'esecuzione dell'intervento. Qualora occorra, per lavori o servizi suppletivi ed imprevisti, considerare nuovi costi, si provvede con atto aggiuntivo, da approvare, con le stesse forme del contratto principale. Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non può superare di oltre 1/5 quello originariamente previsto, rimanendo a totale carico del soggetto contraente la eventuale maggiore spesa occorrente. Può altresì disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in un'unica soluzione al momento della liquidazione della prestazione, oppure ripartita in più rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi.

6. Il Ministro degli affari esteri provvede, anche con la modalità di cui al comma 3, alla verifica in ordine all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge in particolare alla rispondenza delle prestazioni eseguite alle condizioni, modalità ed obiettivi contenuti nelle convenzioni e nei contratti di cui al comma 2. Le gravi carenze rilevate nell'esecuzione dei servizi e dei lavori affidati ed i comportamenti volti ad ostacolare o influenzare l'attività di verifica comportano la revoca dei finanziamenti disposti.

#### ART. 4.

*(Norma di copertura degli oneri).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, lire 250 miliardi per l'anno 1992 e lire 500 miliardi per

l'anno 1993, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ai fini della successiva assegnazione alle Amministrazioni interessate, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.